



**Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana**

MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Estremi del provvedimento	Sentenza 81/2013 - Decisione dei 24/04/2013 – 03/05/2013 Udienza pubblica del 09/04/2013
Massima n.1:	Titolo Attività amministrativa – Norme della Regione Sardegna – Prospettata violazione del principio di separazione della funzione di indirizzo politico-amministrativo da quella gestionale-amministrativa – Assenza di argomentazioni circa la necessaria applicazione delle disposizioni censurate nel giudizio <i>a quo</i> - Difetto di motivazione in ordine alla rilevanza – Manifesta inammissibilità della questione. Testo Va dichiarata inammissibile per difetto di rilevanza la questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto l'art.8 della legge della Regione Sardegna n.31/1998 in quanto il criterio di ripartizione tra le funzioni di indirizzo politico, proprie degli organi politici, e le funzioni gestionali dei dirigenti può essere derogato da espressa previsione di legge.
NOTE:	Atti oggetto del giudizio Legge della Regione Sardegna 13/11/1998 n.31, art.8, co. 4. Parametri costituzionali Costituzione art.97.
Massima n.2	Titolo Attività amministrativa – Norme della Regione Sardegna – Conferimento alla Giunta regionale, invece che ai dirigenti della Regione, del potere decisionale riguardante la valutazione di impatto ambientale – Pretesa violazione del principio di separazione della funzione politica da quella amministrativa,



	manifestazione del principio di buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione- Insussistenza – Fondatezza della scelta di conferire alla Giunta il potere decisionale tenendo conto dell'attività istruttoria dei dirigenti regionali – Non fondatezza della questione. Testo E' dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.48, comma 3, della legge della Regione Sardegna n.9/2006 il quale conferisce alla Giunta regionale la competenza ad esprimere il giudizio di valutazione di impatto ambientale. L'assegnazione alla Giunta regionale del potere decisionale in ordine alla VIA (Valutazione Impatto Ambientale) avviene in forza di una scelta discrezionale del legislatore e sulla base dell'attività istruttoria dei dirigenti, nonché in base alla circostanza che si possono intrecciare verifiche tecniche e valutazioni che coinvolgono interessi politicamente rilevanti.
NOTE:	Atti oggetto del giudizio Legge della Regione Sardegna 12/06/2006 n.9 art.48 co.3. Parametri costituzionali Costituzione art. 97.

Redattore: d.ssa Gabriella Cagnazzo

Visto: Avv. Beatrice Fiandaca



Avvocato Resp: Beatrice Fiandaca
tel 091.7074836 – e.mail: beatrice.fiandaca@ull.regione.sicilia.it
via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo
U.R.P. tel 091.7074950 - fax 091.7074827 - e.mail urp@ull.regione.sicilia.it